

COMUNE DI BISACCIA

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

NATURA GIURIDICA

I. Il Comune di Bisaccia è Ente Locale ed ha propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria secondo le norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ART. 2

TERRITORIO, SEDE ED EMBLEMI

I. Il territorio del Comune di Bisaccia, con una superficie di 101,40 kmq, confina con quello dei Comuni di: Andretta, Calitri, Aquilonia, Lacedonia, Vallata e Guardia Lombardi.

II. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale si riuniscono normalmente nella propria sede sita in Bisaccia al Corso Romuleo 86; per particolari motivi ed in via eccezionale il Consiglio può riunirsi anche in altra sede, previa tempestiva comunicazione alla cittadinanza.

III. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma. Lo stemma raffigura due Leoni rampanti sostenenti con le zampe anteriori un bizante e poggianti con quelle posteriori su tre colli, il tutto sovrastato da una corona merlata nella parte superiore e con due file di archi nella parte inferiore. Il Gonfalone raffigura un drappo azzurro, merlato nella parte inferiore, con scritta COMUNE DI BISACCIA e con stemma incastonato in una greca a sua volta delimitata da un'altra greca più grande.

Eventuali modifiche del gonfalone e dello stemma sono apportate dal Consiglio

Comunale.

ART. 3

FINALITÀ ED OBIETTIVI

I. Il Comune promuove il benessere civile, sociale, culturale ed economico della propria Comunità; concorre, nei limiti delle proprie competenze, a tutelare la salute dei cittadini, assicura la prestazione dei servizi, curando la realizzazione delle opere e degli interventi necessari per lo svolgimento degli stessi.

II. Il Comune, inoltre, garantisce, per quanto previsto dalle norme vigenti, la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al governo politico ed amministrativo della Comunità, promovendo ed incoraggiando il libero svolgimento della vita sociale cittadina nella pluralità dei gruppi, delle organizzazioni sociali, delle aggregazioni di volontariato, favorendo e sostenendo lo sviluppo dell'associazionismo.

III. Il Comune riconosce la pari opportunità professionale, culturale, politica e sociale tra i sessi e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché in Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

IV. Il Comune sviluppa iniziative di studio e conoscenza di altri paesi italiani e stranieri e ne auspica il gemellaggio al fine di favorire rapporti di collaborazione, amicizia e solidarietà.

ART. 4

TUTELA DEI DATI PERSONALI

I. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5

FUNZIONI

I. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, le funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione Campania, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge la propria funzione anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro

formazioni sociali.

II. Esso esercita le proprie funzioni precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

III. Il Comune conforma la sua azione amministrativa a criteri di pubblicità e di efficienza ed efficacia, programmando le attività e tenendo conto sia dell'aspetto economico-finanziario, sia di quello della qualità del servizio erogato alla Comunità.

IV. La normativa regolamentare individua indicatori e parametri di misurazione dei livelli minimi e della qualità delle prestazioni da erogarsi, come pure tempi e modalità di espletamento delle procedure amministrative, ne disciplina il controllo e l'adeguamento periodico e sanziona la mancata corrispondenza tra i livelli di prestazione minima garantita e quelli effettivamente erogati.

ART. 6

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

I. Il Comune, organizzando ed erogando servizi, concorre alla edificazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, fondato sulle esigenze di assicurare a tutti un'esistenza libera e dignitosa. Esso opera per l'attuazione di un efficiente servizio di protezione sociale a favore della persona e di supporto alla famiglia, programmando gli interventi e articolando l'assistenza sociale con particolare riferimento ai bisogni degli anziani, alla tutela dei minori, della maternità, degli inabili, invalidi e portatori di handicap, dei tossicodipendenti, degli immigrati, degli ex detenuti, dei non abbienti e degli emarginati in genere.

II. Nella predisposizione dei servizi di assistenza sociale il Comune valorizza e promuove il volontariato, l'associazionismo sociale e le cooperative di solidarietà.

III. Il Comune provvede ad organizzare ed erogare i servizi concernenti l'assistenza scolastica e il diritto allo studio, ad istituire le Scuole Materne e ad assolvere i compiti in materia di istruzione fissati da leggi dello Stato.

ART. 7

ASSETTO, VALORIZZAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

I. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, degli impianti produttivi, industriali e commerciali, delle infrastrutture sociali e delle opere di preminente interesse pubblico.

II. Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico ed archeologico, e opera per difendere e sviluppare l'ambiente naturale, garantendone il godimento da parte della collettività.

III. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità secondo le leggi vigenti in materia di Protezione Civile.

ART. 8

SVILUPPO ECONOMICO

I. Nel settore economico il Comune tutela e valorizza lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura, disciplina le attività commerciali mediante la redazione di piani per lo sviluppo del commercio, promuove attività turistiche, concorre altresì allo sviluppo ed al sostegno dell'economia cittadina anche attraverso l'adozione e l'attuazione dei piani per gli insediamenti produttivi, destinati alla realizzazione di impianti di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

ART. 9

ORGANI DEL COMUNE

I. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10

ELEZIONE, COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA

I. I Consiglieri Comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

II. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

III. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

IV. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il regolamento di cui al comma III stabilirà le modalità con le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Lo stesso regolamento disciplinerà la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento proprio e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

V. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

VI. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 11

FUNZIONI, DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI

I. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio

II. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni riguardanti la vita amministrativa dell'Ente.

III. Il Sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento.

IV. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni e notizie in loro possesso. Il presidente del Consiglio Comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari o ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Essi

sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

V. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dall'apposito regolamento interno del Consiglio Comunale.

VI. I Consiglieri possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materia di particolare importanza.

VII. L'aspettativa, i permessi, le indennità, i rimborsi e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato sono stabiliti dalla legge.

ART. 12

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

I. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

II. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

III. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

ART. 13

DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa.

II. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

III. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni.

ART. 14

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

I. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo **e** di controllo

politico-amministrativo.

II. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, regolamenti, criteri generali in materia di ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle rispettive aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e le alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

n) nomina delle Commissioni, del revisore dei Conti, nonché gli altri atti previsti dalle leggi Statali e Regionali e dal presente Statuto.

III. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

IV. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

ART. 15

PRIMA ADUNANZA

I. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Essa è convocata e presieduta dal Sindaco.

II. In tale seduta, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del Testo Unico.

III. Nella stessa seduta il Consiglio Comunale elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi dell'art. 12 e seguenti del DPR 20-03-1967, n. 223.

ART. 16

RIUNIONI

I. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, straordinaria e di urgenza.

II. In caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri in carica, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

III. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno tre volte

l'anno:

- a) per l'approvazione del bilancio di previsione;
- b) per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;
- c) per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il Consiglio Comunale può riunirsi, inoltre, ogni qualvolta la situazione lo richieda.

ART. 17

CONVOCAZIONI

I. La convocazione del Consiglio e la formulazione dell'ordine del giorno sono fatte dal Sindaco, salvo i casi previsti dall'art. 16 comma 2.

II. Gli avvisi per le riunioni ordinarie o straordinarie devono essere consegnati ai consiglieri rispettivamente, almeno cinque o tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Il giorno di consegna non è computato.

III. Nei casi di riunioni di urgenza gli avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio: in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

IV. La consegna degli avvisi, da effettuarsi al domicilio del consigliere, deve risultare da apposita dichiarazione del messo comunale. A tal fine, ogni consigliere deve eleggere domicilio nell'ambito del territorio comunale.

V. Il Consiglio può riunirsi in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, quando la prima sia stata dichiarata deserta.

ART. 18

VALIDITÀ DELLE SEDUTE

I. Per la validità delle riunioni di prima convocazione deve intervenire la metà dei consiglieri assegnati; per quella, invece, delle riunioni di seconda convocazione deve intervenire un numero di consiglieri non inferiore ad un terzo di quelli assegnati per legge al Comune, escludendo dal computo il Sindaco.

II. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento interno.

ART. 19

VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

I. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei voti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

II. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

ART. 20

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

I. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vicesindaco, se nominato tra i consiglieri eletti. Nell'eventualità sia assente o temporaneamente impedito anche il Vicesindaco o, se questi non sia consigliere comunale, le funzioni di Presidente vengono assunte dal consigliere anziano, intendendosi per tale colui che, nell'elezione a consigliere, abbia riportato, escluso il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco proclamati eletti, la maggior cifra individuale. A parità di voti, il più anziano di età.

II. Il Presidente apre, sospende e chiude le sedute; dirige o modera la discussione nell'ordine prestabilito; concede la facoltà di parlare; mantiene l'ordine della seduta; indice e proclama i risultati delle votazioni e fa osservare il Regolamento interno.

ART. 21

COMMISSIONI CONSILIARI

I. Il consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

II. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

III. La presidenza di eventuali commissioni di controllo o di garanzia deve essere attribuita alle opposizioni.

IV. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina le norme di composizione e di funzionamento, le modalità di voto e le forme di pubblicità dei lavori.

ART. 22

COMMISSIONE D'INCHIESTA

I. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire una commissione d'inchiesta, per le materie di stretta competenza del Consiglio, alla quale i titolari degli uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'Ufficio.

II. Un quinto dei consiglieri può richiedere l'istituzione della commissione d'inchiesta, indicandone i motivi. La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

III. Il regolamento ne determina le modalità di funzionamento.

ART. 23

GRUPPI CONSILIARI

I. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

II. Ciascun gruppo comunica al Segretario Comunale il nome del capogruppo nella prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza, viene considerato capogruppo il consigliere, per ciascun gruppo, che ha riportato nelle elezioni il maggior numero di voti.

III. E' facoltà dei gruppi nominare, durante il corso del mandato, altro capogruppo previa comunicazione al Segretario Comunale.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 24

COMPOSIZIONE E NOMINA

I. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da non meno di quattro e non più di sei Assessori. In essa deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi. Si prescinde da tale norma nel caso in cui tra gli eletti nella lista di maggioranza non siano presenti entrambi i sessi o per dichiarazione di indisponibilità all'accettazione della carica.

II. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà

comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

III. Possono essere nominati non più di due assessori tra cittadini estranei al Consiglio, purché abbiano i requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere.

IV. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

V. Il voto del C.C. contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

VI. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio.

VII. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune .

ART. 25

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

I. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

II. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 del T.U., commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco.

III. La Giunta collabora con il Sindaco all'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente a quest'ultimo sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

IV. E' di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento dei settori e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

V. Formula, inoltre, le previsioni di Bilancio, approva lo schema del Bilancio preventivo e la relazione finale del Conto Consuntivo

ART. 26

ADUNANZA E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

I. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco ogni qualvolta si renda necessario.

II. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, assume le funzioni di Presidente l'assessore più anziano d'età.

III. La Giunta può deliberare con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

IV. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto e per riferire su particolari problemi, il Revisore del Conto, tecnici e funzionari del Comune.

V. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa con riferimento a particolari problemi.

ART. 27

DECADENZA

I. La decadenza della Giunta e degli Assessori è pronunciata dal Sindaco.

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI

ART. 28

PUBBLICAZIONI

I. Tutte le deliberazioni comunali debbono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

II. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

ART. 29

ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI.

I. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

II. Nei casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 30

INVIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

I. Il Testo Unico indica quali atti deliberativi debbano essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità e stabilisce modalità ed i termini per l'invio all'Organo di Controllo.

CAPO III

IL SINDACO

ART. 31

ELEZIONE

I. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

II. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con votazione.

III. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, eventualmente anche contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio.

ART. 32

FUNZIONI

I. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione del Comune.

II. Il Sindaco rappresenta, anche legalmente, il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

III. Nomina gli assessori, assegnando loro delega scritta, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione,

IV. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

V. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

VI. Il Sindaco esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

VII. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

VIII. Il Sindaco nomina i responsabili dei settori e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Testo Unico, nonché dallo statuto e regolamenti comunali.

IX. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

X. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune da portarsi a tracolla.

ART. 33

COMPETENZE

I. Il Sindaco, quale responsabile dell'amministrazione comunale:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale fissandone l'ordine del giorno e la data;
- b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta promovendo e coordinando l'attività degli assessori;

- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, nonché all'esecuzione degli atti, anche a mezzo degli assessori, limitatamente al ramo al quale ciascuno è preposto;
- d) provvede alla rappresentanza in giudizio del Comune sia come attore che come convenuto;
- e) provvede a far osservare il presente statuto ed i regolamenti comunali;
- f) adempie alle altre attribuzioni conferitegli oltre che dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti comunali;

ART. 34

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI

I. Il Sindaco, in qualità di Ufficiale del Governo, adempie alle attribuzioni di cui all'art. 54, comma 2 e seguenti del Testo Unico nei servizi di competenza statale; nonché, quale rappresentante della comunità locale, a quelle di cui all'art. 50, comma 5 e successivi.

ART. 35

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, SOSPENSIONE, DECESSO

I. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

II. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

III. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART. 36

DECADENZA

I. Il Sindaco decade nei seguenti casi:

- per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
- per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste

dalla legge;

- in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

II. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 37

VICESINDACO E ASSESSORE ANZIANO

I. Il Sindaco nomina il Vicesindaco scegliendolo tra gli assessori.

II. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del Testi Unico.

III. In caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano di età.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 38

FORME E MODI DELLA PARTECIPAZIONE

I. Il Comune informa la propria attività al principio della partecipazione popolare, del controllo sociale, a tutela sia di situazioni giuridiche soggettive che di interessi collettivi.

II. Il Comune assume come principi fondamentali della propria azione la consultazione popolare e la pubblicità degli atti posti in essere.

ART. 39

VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

I. Il Comune valorizza, con concreti atti organizzativi e finanziari, le libere forme associative, ogni forma di aggregazione sociale o di gruppo, privilegiando le organizzazioni di volontariato, le cooperative di servizi operanti in loco e le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, sociali, religiose, nonché di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale ed artistico.

II. La valorizzazione delle libere forme associative può manifestarsi mediante interventi finanziari finalizzati o mediante la concessione in uso di immobili, previa necessarie convenzioni, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento.

III. Al fine di rendere concreta la partecipazione popolare organizzata in libere forme associative, il Comune assicura il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo criteri e modalità stabiliti nel relativo regolamento.

ART. 40

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

I. Il Comune promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione (Consulte, comitati, commissioni), rappresentativi delle categorie produttive, delle forze economiche e sociali.

II. In particolare il Comune promuove la costituzione delle seguenti consulte, disciplinandone la composizione ed il funzionamento con apposito regolamento:

- Consulta agricoltura;
- Consulta artigianato;
- Consulta problematiche giovanili;
- Consulta ambiente ed urbanistica;
- Consulta cultura e scuola;
- Consulta miglioramento servizi;
- Consulta protezione civile.

III. Gli organi di partecipazione possono essere chiamati ad esprimere, nell'ambito delle rispettive competenze, pareri su questioni di rilevante interesse generale, quali la pianificazione urbanistica, i piani socioeconomici, nonché su provvedimenti amministrativi di carattere settoriale inerenti alla scuola, alla cultura, ai servizi sociali ed assistenziali, allo sport ed ai problemi ambientali.

IV. E' istituito un albo comunale ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi, senza fini di lucro, che operano nel Comune.

V. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità, la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro idoneo elemento atto ad identificare l'organismo associativo.

ART. 41

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

I. Con apposito Regolamento il Comune disciplina le forme, i modi ed i tempi per la partecipazione al procedimento amministrativo secondo i principi generali in materia contenuti in particolare nel Testo Unico.

II. Il Comune, nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o su interessi collettivi o diffusi, prevede l'intervento partecipativo degli interessati, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

III. Tale intervento avviene attraverso la visione degli atti relativi ai procedimenti e la presentazione di memorie scritte contenenti valutazioni, considerazioni e proposte che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, sempre che siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

IV. Il Comune è tenuto a dare notizia dell'avvio del procedimento ai soggetti portatori di interessi, pubblici e privati, ed alle associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, mediante comunicazione nella quale devono essere indicati l'ufficio, il funzionario responsabile del procedimento, l'oggetto dello stesso e le modalità per prendere visione degli atti.

V. L'unità organizzativa che cura l'istruttoria del procedimento è responsabile anche di ogni altro adempimento procedimentale previsto dalla legge ed assume le responsabilità gestionali commisurate alle funzioni di competenza professionale e gli atti amministrativi compiuti

ART. 42

CONSULTAZIONE POPOLARE

I. Il Comune favorisce la più ampia consultazione del popolo, chiamandolo ad esprimersi mediante strumenti idonei, su questioni di rilevante interesse e sempre che riguardino materia di esclusiva competenza locale.

II. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali e comunali.

III. Il regolamento di attuazione stabilisce in dettaglio le modalità ed termini

delle consultazioni che comunque non hanno effetto vincolante nei confronti degli organi comunali.

ART. 43

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

I. La partecipazione dei cittadini alla funzione di indirizzo politico amministrativo del Comune si articola anche nella possibilità di presentare agli Organi comunali istanze, petizioni e proposte su materia di esclusiva competenza comunale. Esse sono dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o di situazioni giuridiche soggettive.

II. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere presentate in forma scritta al Segretario del Comune. Le stesse, una volta dichiarate ammissibili, devono essere esaminate tempestivamente dagli organi comunali competenti e, comunque, non oltre trenta giorni. I criteri per l'ammissibilità, nonché le ulteriori modalità per l'esame delle stesse, sono stabiliti nel regolamento.

ART. 44

REFERENDUM CONSULTIVO

I. Sono ammessi il referendum consultivo ed il referendum abrogativo per consentire alla popolazione di esprimersi su provvedimenti e questioni a rilevanza generale su materie di esclusiva competenza del Comune.

II. Il potere di iniziativa può essere attivato su deliberazione dei due terzi del Consiglio Comunale o su richiesta di un sesto dei cittadini residenti nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

III. Non possono essere oggetto di referendum gli atti che hanno un contenuto vincolato per effetto di norme statali o regionali, nonché le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, all'imposizione di tasse, tributi e tariffe.

IV. Le richieste di referendum vanno presentate alla Segreteria del Comune che provvede formalmente alla verifica della regolarità delle firme raccolte, nel caso di iniziativa dei cittadini.

V. Il referendum viene indetto dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale e deve aver luogo entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta. Il

referendum non può coincidere con operazioni di voto provinciali e comunali e non può essere indetto nell'anno precedente la scadenza ordinaria del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

VI. E' fatto divieto di riproporre referendum su un identico oggetto per almeno quattro anni dal suo rigetto.

VII. Nel regolamento che disciplina tutti gli istituti di partecipazione sono stabiliti in dettaglio tutte le modalità per lo svolgimento del referendum.

VIII. I risultati del referendum non hanno effetto vincolante, ma obbligano comunque il Consiglio Comunale a deliberare sul suo oggetto entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito dello stesso.

ART. 45

DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

I. Il Comune riconosce il diritto del popolo all'informazione sull'attività amministrativa dei suoi organi, che assicura mediante idonei strumenti di comunicazione.

II. Tutti gli abitanti, singoli ed associati, hanno diritto di prendere visione degli atti amministrativi e dei provvedimenti adottati, secondo le modalità stabilite dal regolamento, che disciplinerà anche le possibilità di ottenere il rilascio di copie degli stessi, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

ART. 46

SEGRETERIA INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO-SANITARIO

I. Il coordinamento fra i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero avviene attraverso un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti curato dall'ufficio comunale preposto ai servizi sociali.

II. Tale ufficio, aperto al pubblico, dovrà curare l'effettiva realizzazione dei programmi predisposti annualmente dall'amministrazione in questo settore, dando priorità agli interventi di riqualificazione, riordinamento e potenziamento dei servizi esistenti.

III. L'addetto o gli addetti a questo ufficio metteranno in atto tutte quelle azioni necessarie al monitoraggio permanente del territorio e comunicheranno

all'amministrazione tutte le segnalazioni pervenute da parte degli utenti sulle questioni di competenza del settore. L'Amministrazione si riserva di provvedere, ove necessario, in forma diretta, in particolare per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.

IV. Tale segreteria curerà tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione di accordi di programma tra l'ente locale e l'ASL e con gli altri servizi sanitari, sociali, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale.

ART. 47

I. Come previsto dal Decreto Leg.vo n. 229/99 (art. 3 Integrazione Socio-sanitaria), il Comune determina la programmazione sanitaria e socio-sanitaria attraverso il Piano Attuativo Locale per la tutela del diritto alla salute e per la salvaguardia della vivibilità ambientale. Fermo restando il ruolo preminente del Sindaco quale espressione dell'autorità sanitaria locale, lo stesso può avvalersi dell'Ufficio di Segreteria di cui all'articolo precedente.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ORDINAMENTO DEI SETTORI E DEI SERVIZI

ART. 48

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

I. Il Comune tutela la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dagli stessi svolte, ai sensi del D.L.vo 19.09.1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 49

ORDINAMENTO DEI SETTORI E DEI SERVIZI

I. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale dei settori e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) della legge 23.10.1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante

il periodo di vigenza;

II. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti

ART. 50

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

I. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e delle qualità delle prestazioni lavorative individuali;

II. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto enti locali.

III. Il Comune, per le finalità previste dal comma I., promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture ed adeguati ed organici interventi formativi mirati alla qualificazione professionale e alla responsabilizzazione dei dipendenti.

ART. 51

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

I. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 52

INCARICHI ESTERNI

I. Il Comune può procedere per la copertura dei posti di responsabili dei settori e dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, all'assunzione di personale esterno, avente i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente, e con deliberazione motivata, di diritto privato.

II. Il Regolamento sull'ordinamento dei settori e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, di un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni.

III. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento dei settori e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

TITOLO V

DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO COMUNALE

Art. 53

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE GENERALE

I. L'ente può stipulare con gli altri Comuni, con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, una convenzione avente ad oggetto il servizio di direzione generale.

II. Complessivamente la popolazione dei Comuni convenzionati deve essere pari ad almeno quindicimila abitanti.

III. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i criteri per la nomina del Direttore generale sono stabiliti in sede di convenzione così come in essa sono individuate procedure e competenze per la nomina.

IV. La competenza a deliberare la convenzione spetta al consiglio comunale.

Art. 54

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE AL SEGRETARIO
COMUNALE

I. Qualora non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 dell'art. 108 del Testo Unico e in ogni altro caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere assegnate dal Sindaco con proprio atto al Segretario comunale.

II. Nell'ipotesi di cui al comma 1 al Segretario comunale compete un'indennità di direzione generale nella misura determinata dal Sindaco.

III. In ogni caso qualora e sino a che non si sia provveduto alla nomina del Direttore generale compete al Segretario comunale la sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni ed il coordinamento dell'attività dei responsabili di servizio.

Art. 55

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

I. L'ente può stipulare una convenzione con uno o più Comuni per la gestione del servizio di segreteria comunale.

II. La convenzione è deliberata dai rispettivi Consigli comunali e ne viene data comunicazione alla sezione regionale dell'Agenzia autonoma dell'Albo dei Segretari Comunali.

Art. 56

SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

I. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale le funzioni proprie dello stesso sono espletate dal Segretario comunale, limitatamente a quelle di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei settori e dei servizi.

Art. 57

COMPETENZE DEL DIRETTORE GENERALE

I. Al Direttore generale compete:

- a) la proposta di piano esecutivo di gestione da sottoporre all'approvazione della Giunta per il tramite del Sindaco;
- b) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi ;
- c) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei responsabili dei servizi;
- d) la sovrintendenza in generale alla gestione dell'ente garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
- e) il coordinamento e la sovrintendenza dei responsabili dei settori e dei servizi;
- f) la definizione dei criteri generali per l'organizzazione degli uffici, previa informazione alle rappresentanze sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80;
- g) l'adozione di misure per l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli settori e dei servizi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 29/93;
- h)SOPPRESSO
- i) ogni altra competenza attribuitagli dal presente statuto;

II.SOPPRESSO

ART. 58

SEGRETARIO COMUNALE

I. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla Legge.

II. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale dei settori e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale, cui, tuttavia, possono essere attribuite ulteriori competenze non in contrasto con i dettati normativi.

III. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 4 del Testo Unico.

IV. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. dall'art. 108 del Testo Unico. Allo stesso viene corrisposta un'indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

V. E' data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 107 del Testo Unico.

ART. 59

VICE SEGRETARIO COMUNALE

I. E' istituita la figura professionale del Vice Segretario Comunale, di carriera direttiva del Comune, in possesso di laurea, che svolge le funzioni vicarie ed ausiliarie del Segretario, lo coadiuva affiancandolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

II. Alla nomina del Vice Segretario provvede il Sindaco.

ART. 60

RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI

I. Spetta ai responsabili dei settori e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

II. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

III. La legge ed i regolamenti dell'Ente dettano le competenze dei responsabili.

ART. 61

CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

I. Per un miglior esercizio delle funzioni dei Responsabili delle Unità Organizzative e per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei responsabili dei servizi presieduta e diretta dal Segretario Comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.

TITOLO VI

PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA'

ART. 62

DEMANIO E PATRIMONIO

I. Apposito Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.12 comma 2 della l. 15.05.1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

II. Tale Regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

ART. 63

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

I. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

II. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del Testo Unico.

ART. 64

ATTIVITA' CONTRATTUALE

I. A tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, le locazioni, i trasporti, i lavori, il Comune deve provvedere mediante la stipulazione di contratti.

II. L'iter procedimentale di formazione del contratto deve essere preceduto da apposita determinazione a contenuto necessario, dettato dall'art. 192 del Testo Unico.

III. L'attività contrattuale dell'Amministrazione è assoggettata alle norme del regolamento generale per la disciplina dei contratti dei comuni ed alle norme speciali dei regolamenti di ciascun servizio. Quando l'esecuzione di opere pubbliche o di

forniture avvenga con il sistema dell'appalto, l'amministrazione si avvale per la scelta del contraente dei metodi di pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto concorso, della trattativa privata nei casi e nei modi previsti dalla normativa comunitaria e statale, secondo quanto stabilito dal regolamento. Il regolamento medesimo prevede forme e strutture organizzative nonché di verifica sulla formazione ed esecuzione dei contratti.

IV. Il contratto è esecutivo dopo le formalità fiscali di registrazione. E' responsabile, in linea di principio, dell'esecuzione del contratto il responsabile del servizio cui inerisce il contratto stesso.

V. Il Comune esclude la trattativa privata quale metodo di affidamento di appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi, salve eccezionali e motivate esigenze.

VI. Il Consiglio Comunale fissa i criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi di imprese e fornitori di fiducia, cui attingere con criteri oggettivi e prefissati e con riferimento a costi predeterminati nelle circostanze che per ragioni di urgenza o il particolare carattere delle prestazioni non consente il ricorso al meccanismo di gara pubblica. Analogamente il Comune si dota di albi di professionisti di fiducia, distinti per specifici settori, cui attingere per gli incarichi ordinari e con meccanismi di rotazione. La delibera di istituzione degli albi fissa i requisiti per l'ammissione, i criteri di aggiornamento e le ragioni di cancellazione.

ART. 65

REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

I. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un revisore dei conti, scelto:

- a) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
- b) tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

II. Il revisore dei conti deve possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

III. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile salvo gravi inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta. Non è prevista la sua cessazione allo scadere del mandato del Consiglio Comunale. Il regolamento prevede la modalità di decadenza e di revoca.

IV. Lo stesso assume funzioni di controllo giuridico contabile, di ausilio e di consulenza economico-finanziaria.

ART. 66

PREROGATIVE DEL REVISORE

I. Il revisore dei conti ha il diritto di avvalersi della sede e delle attrezzature dell'Ente, oltre che di forma di collaborazione permanente con la sua struttura burocratica. Egli, nell'esercizio della sua funzione, può accedere a tutti gli atti, documenti e notizie, di cui è in possesso l'amministrazione, senza il limite del segreto d'ufficio.

II. Il Revisore dei conti può essere sentito dal Consiglio e dalla Giunta con particolare riferimento alla materia economica, finanziaria e contabile.

ART. 67

FUNZIONI DEL REVISORE DEI CONTI

I. Il revisore dei conti, in conformità alle disposizioni del regolamento:

- a) collabora con il Consiglio Comunale nell'esercizio della sua funzione di controllo e di indirizzo, con un ruolo di consulenza tecnico-contabile;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità dell'intera gestione contabile e finanziaria dell'Ente, con particolare riferimento agli assestamenti di bilancio, alle verifiche contabili, espressamente dettate dalla legge, ed agli adempimenti previsti dalla programmazione e regolamentazione interna dell'Ente stesso;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

II. La consulenza tecnico-contabile del revisore dei conti nei confronti degli organi comunali, ed in particolare del Consiglio in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente, viene espletata anche attraverso proposte, pareri,

memorie, relazioni ed ogni altro atto ritenuto idoneo allo scopo.

III. Il revisore dei conti non si limita alla mera verifica degli atti, ma esprime rilievi e propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione.

IV. Il revisore dei conti risponde comunque della verità delle proprie attestazioni ed adempie i suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ART. 68

REGOLAMENTO

I. Le norme regolamentari disciplinano gli ulteriori aspetti organizzativi e funzioni dell'Ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia.

II. Nello stesso Regolamento sono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo e funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

III. Il regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore.

TITOLO VII

FORME DI COOPERAZIONE E DI GESTIONE

ART. 69

COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

I. Il Comune, nell'ambito di un efficiente sistema sulle autonomie locali al servizio dello sviluppo, attua idonee forme di cooperazione, collaborazione ed associazione con soggetti pubblici ed in particolare con altri Comuni e con le Province, attraverso apposite convenzioni, nonché, mediante consorzio da costituire secondo le norme previste per le aziende speciali, oltre che con altri comuni e con le province, anche con le Comunità Montane ed altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, al fine di svolgere ed organizzare in modo coordinato funzioni e servizi determinati o per definire ed attuare, in maniera integrata con altri soggetti pubblici, opere,

interventi o programmi di intervento.

ART. 70

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

I. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini ed obiettivi di rilevanza sociale ed a promuovere lo sviluppo delle comunità locali.

II. Il Comune può gestire servizi pubblici in economia, oppure mediante:

- la costituzione di aziende speciali per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- la partecipazione a società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti anche privati.
- la concessione a terzi, per particolari ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- apposita istituzione per l'esercizio sociale, senza rilevanza imprenditoriale.

III. Per la gestione dei singoli servizi pubblici locali, il Comune provvede con appositi regolamenti, che ne disciplinano le modalità ed i profili organizzativi e funzionali.

ART. 71

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

I. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "aziende speciali" dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e la costituzione di "istituzioni", organismi strumentali per l'esercizio di servizi sociali, dotati di sola autonomia gestionale. Tali aziende ed istituzioni informano la loro attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

II. Sono organi delle aziende speciali e delle istituzioni:

- a) Il Consiglio di Amministrazione costituito da cinque componenti nominati dal Sindaco tra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa;
- b) Il Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno a

maggioranza assoluta dei componenti;

c) Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra esperti del settore in possesso del diploma di laurea.

III. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da apposito Statuto approvato dal Consiglio Comunale al momento della loro costituzione.

IV. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

ART. 72

DOTAZIONE, FINALITA' E VIGILANZA

I. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

TITOLO VIII

POTESTA' STATUTARIA E REGOLAMENTARE

ART. 73

PRINCIPI ISPIRATORI DELLO STATUTO

I. La disciplina statutaria si ispira al principio della completezza del quadro normativo e della certezza del diritto locale.

II. Allo Statuto devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

ART. 74

APPROVAZIONE - PUBBLICAZIONE - ESECUTIVITA'

I. Le modalità per l'approvazione, la pubblicazione e l'esecutività dello Statuto sono disciplinati dall'art. 6 del Testo Unico.

II. Per l'approvazione dei singoli articoli è sufficiente la maggioranza dei presenti.

ART. 75

MODALITA' DI REVISIONE DELLO STATUTO

I. Le deliberazioni di modifica ed integrazione dello Statuto anche riguardanti singoli articoli sono approvate con le stesse modalità e procedure previste per la sua

adozione, purché siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima revisione.

II. Ogni iniziativa in materia di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta se non sia decorso un anno dalla sua reiezione.

ART. 76

POTESTA' REGOLAMENTARE

I. L'esercizio della potestà regolamentare è espressione dell'autonomia politica e normativa del Comune.

II. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, il Comune deve adottare il regolamento generale di contabilità ed il regolamento generale dei contratti dell'Ente.

III. I regolamenti attualmente in vigore continuano ad applicarsi in quanto compatibili con il presente statuto.

IV. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comune procederà alla revisione dei regolamenti già vigenti per adeguarli alle nuove disposizioni statutarie.

ART. 77

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI E LIMITI

I. I regolamenti di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990 n° 142 incontrano i seguenti limiti ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non hanno efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa, motivata da esigenza di pubblico interesse.

ART. 78

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

I. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati onde consentire agli stessi la presentazione di osservazioni o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

II. I regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale, con voto palese ed a

maggioranza assoluta dei componenti. Per l'approvazione dei singoli articoli è sufficiente la maggioranza dei presenti.

III. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, dopo l'adozione della deliberazione approvata, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione; una seconda, da effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.